

**Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 -**

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972*

**Articolo 17 ter**

Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (1).

## Articolo 17 ter -

Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (1).

In vigore dal 14/07/2018

Modificato da: Decreto-legge del 12/07/2018 n. 87 Articolo 12

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 2\), del codice civile](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.(2)

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 395 della direttiva 2006/112/CE](#).

1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'[articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).(3)

2. (Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. c\) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50](#)).

-----

(1) Ai sensi dell'[art. 1, comma 4 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50](#) le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'[art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017](#), si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

(3) Vedi pure il [comma 2 art. 12 D.L. n. 87 12/07/2018](#).

[Torna al sommario](#)

